

## RUOLI E FUNZIONI DELLO PSICOLOGO IN AMBITO PERITALE\*

### *Collaborazioni e Contaminazioni*

di  
Paolo Capri

*\*\*Psicologo, Psicoterapeuta,  
Presidente Istituto di Formazione CEIPA  
Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG  
Consiglio Direttivo Associazione Italiana Rorschach AIR  
Componente Esperto Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio*

*\*Newsletter AIPG n° 11, anno 2002*

Uno dei problemi più attuali e complessi che lo psicologo giuridico si trova ad affrontare nella sua pratica peritale è quello del rapporto professionale fra consulenti, d'ufficio e di parte, all'interno di una perizia o consulenza tecnica. Il ruolo del perito, del CTU o del CTP, i loro diritti e i loro doveri, i compiti e le funzioni che attribuisce loro la normativa vigente, il loro rapporto alle volte di collaborazione, altre solo di controllo da parte del CTP sul lavoro svolto dal Perito, sono soltanto alcune - anche se tra le più importanti - delle numerose problematiche che investono l'ambito peritale. Ma a monte, altre sono le difficoltà dello psicologo in questo ambito, difficoltà dalle quali parte la grande problematica del rapporto professionale fra periti e CTP. Infatti, la difficoltà di collegamento fra queste due figure nasce spesso dalla non conoscenza dei ruoli e delle reciproche competenze, dei loro diritti e dei loro doveri.

D'altronde, la normativa che disciplina i ruoli dei Periti e dei Consulenti - d'ufficio e di parte - spiega i compiti e le funzioni dei diversi ruoli in modo molto chiaro, senza equivoci, attraverso gli specifici articoli dei codici.<sup>1</sup>

I problemi, dunque, nascono per la carenza di conoscenze procedurali da parte degli esperti, ma anche per le numerose difficoltà che il perito incontra lungo la sua strada, difficoltà sia interne alla propria personalità, essendo questa una materia molto particolare e delicata, sia esterne legate alla complessità del sistema in cui si opera.

I primi ostacoli che si rintracciano riguardano la difficoltà ad effettuare una **specificata e valida formazione e ad acquisire i relativi aggiornamenti**, ma anche la difficoltà ad individuare correttamente le proprie competenze e i propri limiti, di comprendere e differenziare i ruoli fra i vari operatori giuridici, psicologi, psichiatri forensi, medici legali, avvocati, magistrati, CTU e CTP. Anche la non conoscenza di **criteri e parametri metodologici** nello svolgimento di una perizia o CTU condiziona negativamente la relazione professionale all'interno di una perizia, soprattutto in quanto vi è difficoltà a comprendere che ci si trova in un ambito diverso da quello clinico, anche se da lì si proviene, con regole e norme già stabilite da un'altra disciplina, che ovviamente non è la psicologia, che impone alla psicologia quella chiarezza metodologica necessaria per il confronto sempre presente in ambito giuridico, confronto che in altri contesti esclusivamente psicologici non sempre si rende necessario. Molto spesso, proprio la non condivisione - o meglio la non conoscenza - di tali norme e regole crea problemi e attriti fra i periti e i CTP.

Proprio in considerazione dell'importanza della **formazione e dell'aggiornamento** professionale nell'incontro fra queste due discipline - psicologia e diritto - l'articolo 3<sup>2</sup> delle Linee Guida

<sup>1</sup> Artt. 220, 221, 225, 228 e 230 cpp; 194 e 201 cpc

<sup>2</sup> "Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda

Deontologiche per lo Psicologo Forense, sottolinea la necessità di mantenere un livello di preparazione professionale adeguato, in un ambito particolarmente delicato come quello forense in cui il parere professionale del perito-consulente incide spesso in modo decisivo sulla decisione del magistrato e quindi sugli aspetti giuridici, sociali e psicologici delle persone entrate in contatto con la giustizia. Per fare ciò, per aumentare la propria preparazione dovrebbe ritenersi necessario un continuo aggiornamento che può essere effettuato con la partecipazione a convegni e seminari, giornate di studio, corsi professionali, studio di pubblicazioni significative a carattere scientifico nazionale e internazionale. Viene espressamente richiesto nell'articolo la conoscenza e l'aggiornamento delle norme giuridiche che regolano l'intera attività psicologico-giuridica e, implicitamente, la prassi e la procedura inerenti le attività peritali.

D'altronde, la continua evoluzione che si chiede allo psicologo forense appare come la naturale conseguenza della scienza psicologica che fonda le sue basi scientifiche sulla ricerca e la continua sperimentazione, al punto da essere considerata una scienza dinamica, in movimento e non adinamica e cristallizzata, come invece vengono considerate altre scienze definite "dure". L'articolo in questione richiede, appunto, allo psicologo forense tale dinamicità, risultando, dunque, perfettamente in linea con le basi teoriche dei costrutti psicologici generali.

Proprio per la particolare delicatezza del ruolo, per il fatto di poter essere causa del destino di altre persone attraverso giudizi, considerazioni e analisi, il perito-consulente - seguendo l'indicazione del presente articolo - non dovrebbe fornire il proprio apporto professionale su argomenti di cui non possiede la giusta preparazione, se esulano dunque, anche parzialmente dai propri compiti e competenze. Non dovrebbe, ad esempio, utilizzare metodologie di cui non ha la necessaria preparazione (test psicologici, interviste strutturate, colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.), dovrebbe invece utilizzare soltanto quanto è di propria competenza specifica, delegando ad altri esperti tecniche e strumenti metodologici di cui non ne ha una profonda e radicata esperienza.

Ciò viene anche riferito alla formulazione dei quesiti da parte del giudice e dunque sull'opportunità che possa, il perito-consulente, fornire il proprio contributo senza entrare nel merito investigativo-giudiziario che, ovviamente, non gli compete.

In altri termini, essendo l'attività psicologica - soprattutto negli esami di personalità inerenti l'attività peritale - incentrata sui vissuti del soggetto, sull'inconscio e sul mondo interno dell'Io, le risposte non potranno che essere probabilistiche e ciò andrebbe sempre spiegato e specificato agli interlocutori giuridici, escludendo quindi la possibilità che risposte ai quesiti all'interno di una CTU o perizia possano essere certezze di prova rispetto a eventuali fatti indagati.

Il mantenere, dunque, un elevato livello di conoscenze, aggiornate continuamente, con la consapevolezza che il proprio ruolo è legato alle valutazioni psicologiche e non al contributo di indicazioni a carattere giuridico - di cui dovrebbe avere l'assoluta competenza il magistrato - potrebbe rendere meno complesso e conflittuale il rapporto di colleganza fra consulenti, in quanto alla base di ogni confronto non può non esserci la competenza e la lealtà alla propria disciplina.

Anche in riferimento alla **metodologia peritale** - frequentemente motivo di scontro tra consulenti - le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense possono fornirci un aiuto e uno spunto. Infatti, l'articolo 6<sup>3</sup> nel 1° comma, riferendosi all'art. 5 del Codice Deontologico degli Psicologi, specifica che il perito-consulente è tenuto ad utilizzare metodologie scientificamente affidabili e ciò sembra particolarmente importante per ridurre gli aspetti soggettivi e non riconosciuti dalla

---

*contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere".*

<sup>3</sup> *"Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D. "Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate"; art. 1 Carta di Noto "Nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati".).*

comunità scientifica dei metodi utilizzati in ambito forense. Implicitamente viene anche richiesto di rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati, per consentire un libero confronto e per rendere valide le proprie analisi, interpretazioni e diagnosi.

Per metodologie scientificamente affidabili si intendono naturalmente quelle riconosciute dalla letteratura e dalla prassi psicologico-forense, proprio per evitare interpretazioni soggettive di situazioni non fondate da elementi obiettivi e non confrontabili con situazioni analoghe studiate statisticamente. Da evitare, dunque, facili associazioni simboliche prive di fondamento scientifico, da privilegiare invece interpretazioni derivate da studi e ricerche che possono indicare, ad esempio, situazioni riscontrabili o non riscontrabili in un numero statisticamente significativo di individui rispetto un determinato comportamento.

Lo psicologo forense privo di un solido fondamento teorico delle metodologie che utilizza possiede soltanto una competenza operativa limitata, non sufficiente ad un valido lavoro psicologico-giuridico, sia per le valutazioni relazionali, sia per l'esame della personalità, sia per la diagnosi clinica, sia per le fondamentali risposte ai quesiti del giudice in una CTU o perizia; la sua preparazione dovrebbe dunque permettere una condivisione omogenea di vedute fra esperti, rendere possibile non solo il confronto, ma anche la verifica del risultato.

Inoltre, appare necessaria la vera conoscenza - acquisita oltre che con studi e aggiornamenti anche con l'esperienza - di strumenti metodologici riconosciuti scientificamente validi, come ad esempio l'utilizzo dei test psicologici che presuppongono preparazione e competenze non solo testologiche e psicometriche, ma anche e soprattutto competenze cliniche, psicopatologiche e psicodinamiche, facendo bene attenzione ad integrare elementi statistico-standardizzati normativi con elementi contenutistici.

Infatti, l'utilizzazione distorta, in modo più o meno volontario, di strumenti tecnici (test proiettivi) che mirano ad ampliare ed approfondire la conoscenza e la comprensione di dinamiche e processi intrapsichici individuali, significa la compromissione e mistificazione di tali strumenti e la sottolineatura del libero arbitrio rispetto a posizioni scientifiche acquisite, rendendone non affidabile la metodologia.

E' su questo terreno che si sviluppa uno dei più comuni contrasti fra consulenti, uno scontro che potrebbe essere superato soltanto rendendo espliciti - come ci suggerisce l'articolo 5<sup>4</sup> delle stesse Linee Guida - i modelli di riferimento e la metodologia utilizzata che, peraltro, deve avere il riconoscimento della comunità scientifica.

Ma, per entrare ancora di più nel vivo del tema, affrontiamo immediatamente altri ostacoli che spesso impediscono un proficuo lavoro professionale fra consulenti.

Per quanto riguarda il perito - o CTU in ambito civile - molti sono i casi in cui chi opera per il giudice, e da lui viene nominato, tende a trovarsi nella condizione di **scarsa autonomia decisionale e intellettuale**, nel senso di subire psicologicamente, anche magari solo a livello inconscio, il ruolo di chi gli ha conferito l'incarico, con la inevitabile conseguenza di "cercare" di non deluderlo tendendo così ad uniformarsi ad una valutazione già costruita.

Ciò comporta, alle volte, perizie o CTU quasi preconfezionate fin dall'inizio, a discapito dell'intera obiettività dell'indagine e delle realtà psicologiche e cliniche. In realtà, la dipendenza che il perito si trova ad avere nei confronti del giudice si rivela essere la faccia di una medaglia il cui retro mostra un'altra realtà, ovvero la "possibilità" di operare al di fuori di metodologie riconosciute dalla comunità scientifica "soltanto" perché si ha la fiducia e la stima del giudice incaricante. Ciò determina un grave allontanamento dai parametri scientifici della nostra disciplina, a favore di decisioni spesso poco attendibili.

Le conseguenze di una tale modalità peritale si rintracciano ovviamente in un'alterazione del rapporto con gli eventuali CTP che, naturalmente, si trovano ad operare in condizioni fortemente

---

<sup>4</sup> "Lo psicologo forense presenta all'avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate, così da permettere un'effettiva valutazione e critica relativamente all'interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative".

svantaggiate, in quanto vengono a trovarsi all'interno di una relazione in cui il perito - CTU inconsciamente ha acquisito orientamenti già prima di cominciare gli incontri peritali, e quindi con la consapevolezza di trovarsi di fronte a qualcosa di ineluttabile e non condivisibile, ovvero un percorso di scelte già fatte sulle quali risulta difficile, se non impossibile, intervenire.

Ma anche per la figura del consulente tecnico di parte sono presenti rilevanti responsabilità nella degenerazione del rapporto con l'eventuale perito. Il ruolo del consulente di parte, anche se incaricato ad assistere, appunto, una parte, non dovrebbe agire in funzione di vittoria e sconfitta, come invece solitamente avviene, ma adeguarsi al tipo di perizia e cercare di attivare rapporti di collaborazione con gli altri operatori giuridici.

In realtà, molto spesso avviene che il consulente tecnico di parte si **"appiattisce" sulla linea difensiva del proprio legale**, anche in questo caso trascurando la necessaria autonomia e indipendenza della valutazione. Il CTP dovrebbe poter serenamente valutare in anticipo la realtà giudiziaria in cui è chiamato ad operare, per poter decidere se accettare e soprattutto "come accettare", per porre le fondamentali condizioni di assistenza psicologico-giuridica. Ciò avviene raramente e, non avvenendo, succede che il CTP non solo non entra in una eventuale collaborazione con il perito o CTU, ma anzi, soprattutto ad esempio nelle CTU d'affidamento di minori nelle cause di separazione, entra direttamente nelle "beghe" familiari non riuscendo a porsi nella giusta distanza dai fatti e dalle relazioni che si instaurano all'interno di una consulenza. In questo modo assume così un ruolo poco professionale, alle volte anche a discapito del proprio cliente e assistito e dell'eventuale minore.

La "foga" con cui si interpreta il proprio ruolo di consulente di parte può addirittura portarlo ad assumere comportamenti che si scontrano con l'etica professionale e la deontologia, soprattutto nelle consulenze e nelle perizie in cui sono coinvolti i minori.

Dunque, a grandi linee e in estrema sintesi, questi sono i più evidenti problemi che si incontrano all'interno delle perizie nel rapporto professionale tra operatori peritali, problemi che - come abbiamo visto - tendono a non permettere un vero rapporto di collaborazione fra i consulenti.

Rispetto al problema sopraccennato dell'**autonomia del perito dal magistrato e del consulente dalle parti o dai legali**, l'articolo 4<sup>5</sup> e l'articolo 13<sup>6</sup> delle Linee Guida - richiamando l'art. 6 del Codice Deontologico degli Psicologi - indicano in modo chiaro una strada per cercare di non compromettere la professionalità dell'esperto. Si suggerisce, infatti, di mantenere la propria autonomia scientifica, professionale ed emotiva rispetto le parti e i vari operatori giuridici, anche nella scelta dei metodi e degli strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione.

E' evidente che, direttamente o indirettamente, la mancanza di autonomia dell'esperto rispetto alla parte che l'ha incaricato - magistrato, PM o legali - determina una difficoltà di rapporto fra consulenti all'interno della perizia, sia per l'eccessivo coinvolgimento, sia per la dipendenza nelle scelte.

In relazione al **rapporto specifico tra consulenti** ci viene in aiuto l'art. 12<sup>7</sup> delle Linee Guida che, ispirandosi soprattutto all'art. 33 del Codice Deontologico degli Psicologi, ricorda come *"Lo*

---

<sup>5</sup> *"Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non consente di essere ostacolato nella scelta dei metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.). Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcepite. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato".*

<sup>6</sup> *"I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell'adoperarsi affinché i consulenti d'ufficio e il consulente dell'altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente".*

<sup>7</sup> *"Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33 C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto ad un comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale, pur prendendo in considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.) anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio*

*psicologo che opera nel processo*" sia tenuto ad un comportamento leale nei rapporti con i colleghi e rispettoso della dignità dell'altro, anche in relazione al confronto con i consulenti di parte; nel confronto critico fra consulenti lo psicologo forense, d'ufficio e di parte, dovrebbe evitare critiche rivolte alle persone, basandosi esclusivamente su argomentazioni di carattere scientifico e professionale.

Purtroppo, soprattutto in situazioni di eccessivo coinvolgimento del consulente, può capitare che il contrasto fra gli operatori peritali travalichi il normale contraddittorio dialettico, alterando così non solo il rapporto di collaborazione ma anche indirettamente le valutazioni scientifiche.

Tra gli ambiti peritali di maggiore conflitto fra consulenti e di coinvolgimento vi è senz'altro, come abbiamo visto, quello delle consulenze di affidamento minorile in coppie separate, in cui solitamente il genitore non affidatario richiede una modifica delle condizioni di affidamento disposte in seguito alla separazione.

Purtroppo, tali consulenze risultano essere spesso terreno di battaglia d'elezione e privilegiato di scontri "feroci" fra consulenti; il pericolo maggiore per i CTP, in questo tipo di consulenza, è il coinvolgimento eccessivo per la propria parte (entrare nella "disputa" familiare), per i CTU invece il prevalere di valutazioni che appaiono caratterizzate o da un eccessivo coinvolgimento nella vicenda (più frequente), o da un eccessivo distacco (più raro), in entrambi i casi alterando l'osservazione e la valutazione, in quanto il primo passo per un assessment corretto è naturalmente la giusta distanza dalle situazioni emotivamente cariche.

In altri termini, in queste consulenze spesso tutti appaiono troppo coinvolti; non è raro, infatti, che il CTP instauri ad esempio un rapporto eccessivamente informale con il proprio assistito, facendosi dare del tu e ricambiando; molto più raro assistere a questo tipo di rapporto informale in altri tipi di perizie o consulenze e questo, evidentemente, avrà un suo significato.

Anche in questo caso le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense possono esserci d'aiuto; infatti, riferendoci all'art. 6<sup>8</sup>, nel 2° comma si fa diretto riferimento alla tecnica peritale inerente le consulenze sull'affidamento dei figli.

Viene specificata l'importanza di rilevare elementi provenienti sia dai soggetti individualmente, sia dalla relazione fra di loro. In altri termini, soprattutto per questo tipo di consulenza si cerca di ottenere elementi utili per lo scopo peritale sia attraverso l'esame di personalità classico individuale, sia attraverso valutazioni dedotte dalle dinamiche di relazione, confrontando ed integrando i risultati ottenuti dalle due tecniche d'osservazione.

Ciò, per la evidente necessità di privilegiare l'interesse esclusivo dei minori (art. 155 c.c.), attraverso lo svolgimento di una consulenza che rispetti le metodologie più accreditate; l'interesse verso il minore dovrebbe essere il vero ed unico scopo del consulente e il raggiungimento di un accordo fra le parti - sempre che il caso specifico lo consenta - andrebbe sempre auspicato, anche come obiettivo dei consulenti tecnici di parte, in un tipo di consulenza dove la collaborazione fra gli operatori peritali appare ancora più importante e necessaria che in altri tipi di perizie.

Questo tipo di procedimento giudiziario, con le sue implicazioni sulla capacità genitoriale e sulla idoneità ad avere l'affidamento esclusivo dei figli, tende a definire già all'inizio della causa un "vincente" e un "perdente" fra i genitori, ruolo nel quale tendono a calarsi inconsciamente anche i consulenti di parte, alimentando alle volte la già elevata conflittualità di coppia, non aiutando i propri assistiti, rispetto ad esempio le loro problematiche di comunicazione e di interazione, né agevolando un rapporto di collaborazione fra operatori peritali.

In conclusione, l'argomento trattato è a nostro avviso particolarmente delicato e difficile, in quanto i consulenti e i periti assumono sulle loro spalle enormi responsabilità, poiché entrano direttamente -

---

*dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati dagli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.)".*

<sup>8</sup> *"Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall'osservazione dell'interazione dei soggetti tra di loro".*

anche se questo non sempre può apparire - nei destini delle persone, contribuendo in parte alla costruzione del loro futuro.

Un primo e sostanziale passo verso una chiarificazione dei ruoli, all'interno di confini finora solo delineati, può essere l'utilizzo e l'applicazione delle Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense - di cui abbiamo accennato e commentato solo alcuni articoli - e della Carta di Noto (Linee Guida specifiche per l'esame del minore in caso di abuso sessuale) che presentano una serie di linee guida relative ai comportamenti dei consulenti, che, quantomeno a livello formale li può orientare ad offrire pareri e valutazioni psicologiche.

Dunque, per concludere, appare necessario che gli esperti che partecipano alla consulenza abbiano lealtà alla propria etica e alla propria disciplina e consapevolezza che alla base di ogni rapporto professionale in campo psicologico deve esserci la giusta distanza dall'altro, evitando contaminazioni senza confini in cui i ruoli di ognuno non sono più rintracciabili nel percorso peritale.

Solo in questo modo sarà possibile un reale confronto fra consulenti e un costruttivo rapporto di colleganza.